ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA QUINTA SEZIONE AMPLIATA DEL TRIBUNALE

3 giugno 1997 *

Nella causa T-102/96,

Gencor Ltd, società di diritto sudafricano, con sede in Johannesburg (Repubblica del Sudafrica), con gli avv. ti K. Paul Lasok, QC, e David H. Hall, solicitor di Londra, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell'avv. Marc Loesch, 11, rue Goethe,

ricorrente,

contro

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal signor Richard Lyal, membro del servizio giuridico, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Carlos Gómez de la Cruz, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,

convenuta,

* Lingua processuale: l'inglese.

avente ad oggetto il ricorso diretto all'annullamento della decisione della Commissione 24 aprile 1996 che dichiara incompatibile con il mercato comune e con il funzionamento dell'accordo sullo Spazio economico europeo (SEE) (pratica n. IV/M.619 Gencor/Lonrho), adottata ai sensi dell'art. 8, n. 3, del regolamento (CEE) del Consiglio 21 dicembre 1989, n. 4064, relativo al controllo delle operazioni di concentrazione fra imprese (GU L 395, pag. 1),

IL PRESIDENTE DELLA QUINTA SEZIONE AMPLIATA
DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO
DELLE COMUNITÀ EUROPEE

ha emesso la seguente

Ordinanza

1 Con istanze depositate il 26 novembre e, rispettivamente, il 6 dicembre 1996, la Repubblica federale di Germania, rappresentata dai signori Ernst Röder e Bernd Kloke, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso la sede dell'ambasciata della Repubblica federale di Germania, 20-22, avenue Emile Reuter, ed il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, rappresentato dalla signora Stephanie Ridley, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso la sede dell'ambasciata del Regno Unito, 14, boulevard Roosevelt, hanno chiesto di intervenire nella causa T-102/96 a sostegno delle conclusioni della convenuta.

2 Le istanze d'intervento sono state notificate dalla cancelleria del Tribunale alle parti.

3 Le parti principali non hanno presentato osservazioni su tali istanze.

4 Con lettere 11 dicembre 1996 e 3 gennaio 1997, la ricorrente ha chiesto il trattamento riservato, nei confronti della Repubblica federale di Germania e del Regno Unito, di talune informazioni contenute nel fascicolo.

5 La Commissione ha presentato le sue osservazioni su dette istanze con lettera 15 gennaio 1997.

Sulle istanze di intervento

6 Le istanze di intervento sono state proposte ai sensi dell'art. 37, primo comma, dello Statuto (CE) della Corte, che si applica al procedimento dinanzi il Tribunale ai sensi dell'art. 46, primo comma, del suddetto Statuto, e sono conformi all'art. 115 del regolamento di procedura del Tribunale. Si deve quindi ammettere l'intervento della Repubblica federale di Germania e del Regno Unito nella causa a sostegno delle conclusioni della convenuta.

Sulle domande di trattamento riservato

Oggetto delle istanze e osservazioni della convenuta

7 La ricorrente chiede il trattamento riservato, nei confronti degli intervenienti, delle seguenti informazioni:

1) dati che figurano nel ricorso:

— punto 2.3: sopprimere la data che figura nella seconda frase, le due ultime frasi, la nota a piè della pagina n. 4 (ultima frase) e la nota in calce alla pagina n. 5 (informazioni relative alle date limite di realizzazione delle condizioni cui era soggetto l'accordo di concentrazione e ai negoziati riguardanti la loro eventuale proroga, nonché al fatto che una copia completa dell'accordo di acquisto è stata depositata presso la cancelleria del Tribunale);

— punto 2.9: sopprimere fino alla fine della frase la parte dell'ultima frase che comincia con «[...] la gestione quotidiana [informazioni relative alla gestione giornaliera della Eastplats e della Westplats (in prosieguo: la "LPD"), all'accordo detto "Principal's Agreement", nonché alla valutazione da parte della ricorrente del suo grado di influenza su queste due società]»;

— punto 2.12: sopprimere tutti i numeri relativi alle quote di mercato riportate nella tabella 3, eccetto il totale, dato che tali numeri sono stati già aboliti nella versione pubblicata nella decisione (quote di mercato del platino e del rodio detenute dalle imprese partecipanti alla concentrazione e dai loro concorrenti a livello mondiale);

— punto 2.13: sopprimere i due numeri dell'ultima frase (quote combinate dei mercati del platino e del rodio detenute dalle partecipanti alla concentrazione a livello comunitario);

— punto 2.14: sopprimere i due numeri della seconda frase (volume di vendita del platino e del rodio delle partecipanti alla concentrazione nella Comunità e nello Spazio economico europeo);

— punto 2.15: nell'ultima frase, sopprimere il luogo in cui è stata costituita la controllata di commercializzazione della Lonrho;

— punto 4.10: alla quinta riga, sopprimere il luogo in cui è stata costituita la controllata di commercializzazione della Lonrho;

— punto 4.28: sopprimere i due numeri della seconda frase (quote combinate dei mercati del platino e del rodio detenute dalle partecipanti alla concentrazione a livello comunitario);

— punto 7.4: sopprimere le cifre della prima frase (quote del mercato del platino detenute dalla Gencor e dalla Lonrho a livello mondiale, numeri utilizzati dalla Commissione) e della seconda frase (quote di mercato del platino detenute dalle partecipanti alla concentrazione nella Comunità);

— punto 8.2: sopprimere il numero riguardante l'impegno d'aumento della capacità produttiva proposto dalle parti nell'ambito del procedimento amministrativo per quanto riguarda taluni pozzi minerari; tale informazione è stata soppressa nella versione pubblica della decisione impugnata (punto 215 di questa);

— punto 8.5: sopprimere i numeri riguardanti l'attuale capacità produttiva di altri pozzi minerari e l'impegno consistente nello sviluppare la capacità di taluni pozzi minerari; tali informazioni sono state soppresse nella versione pubblica della decisione impugnata;

— punto 8.11: nella penultima frase, sopprimere fino alla fine della frase il passo che segue la parola «that» (enunciazione della posizione della Lonrho con riguardo alla relazione del perito su cui si è basata la Commissione per respingere l'impegno proposto da detta società e dalla Gencor nell'ambito del procedimento amministrativo);

2) dati che figurano negli allegati del ricorso:

a) allegato 1: sostituire la versione riservata della decisione controversa con la versione non riservata;

b) allegato 3: sopprimere gli estratti dell'accordo di acquisto riguardanti le condizioni cui era soggetto tale accordo;

c) allegato 4: sopprimere la lettera 21 maggio 1996 della Lonrho plc riguardante la proroga delle scadenze di realizzazione delle condizioni cui era subordinato l'accordo di concentrazione;

d) allegato 6:

— punto 6.1.7: nell'ultima frase, sopprimere il numero riguardante il margine d'errore nel calcolo della domanda di «platinum group metals» (metalli dello stesso gruppo del platino, in prosieguo: i «PGMs») nella Comunità;

— punto 6.1.8: sopprimere tutti i numeri della tabella (stime delle quote di mercato dei PGMs detenute dalla Gencor e dalla Lonrho nella Comunità);

— punto 6.1.9: sopprimere tutti i numeri della tabella (volumi di vendita di PGMs realizzate dalla Gencor e dalla Lonrho nella Comunità, ripartite in base a «contract sales» e «spot sales»;

— punto 6.1.10: sopprimere tutti i numeri e tutta la quarta frase (volumi delle vendite nella Comunità nel 1995 e confronto con quelli di altri anni);

— punto 6.1.11: sopprimere l'ultima parola e l'ultimo numero della prima frase, tutta la seconda frase, le parole che precedono il termine «for» nonché i due numeri contenuti nella quarta frase (quota del mercato del palladio detenuta dalle partecipanti alla concentrazione a livello comunitario, e sua futura evoluzione);

e) allegato 7:

— punto 7.1: sopprimere tutti i numeri delle tabelle (vendite globali di platino — in valore e in volume — nella Comunità);

— punto 7.2: sopprimere tutti i numeri delle tabelle (vendite di platino — in valore e in volume — della Gencor e della Lonrho nella Comunità);

— punto 7.3.2: sopprimere i numeri relativi alle quote di mercato della Amplats e della Almaz (quote del mercato di PGMs detenute dai principali concorrenti della Gencor e della Lonrho — Amplats e Almaz — nella Comunità);

f) allegato 8: sopprimere tutti gli estratti (discussione sulla strategia commerciale della LPD riguardante le sue possibilità di futura espansione);

g) allegato 9: sopprimere integralmente tale allegato costituito da una relazione economica della National Economic Research Associates (in prosieguo: la «NERA») sulla concentrazione e sulla comunicazione degli addebiti della Commissione; la parte sostanziale di questa relazione è riassunta nella versione pubblica della decisione (punti 193-199);

h) allegato 13: nell'ultimo paragrafo del brano riportato con il sottotitolo «Paragrafi 117-126», sopprimere tutto il testo che segue la parola «that» della prima riga (previsioni della Implats — Gencor — e di un perito riguardanti l'andamento del mercato del platino);

3) dati che figurano nel controricorso:

— punto 12: sopprimere i numeri riguardanti le quote di mercato dei PGMs detenute dalla Implats e dalla LPD a livello mondiale;

— punto 14: sopprimere nella prima riga il numero riguardante la quota del mercato mondiale del platino detenuta dalle miniere russe e, nella quinta e sesta frase, l'indicazione della fonte di tale informazione;

— punto 15: nella penultima riga, sopprimere il numero riguardante le quote del mercato del platino detenute dalla Implats e dalla LPD a livello mondiale;

— punto 18: nella terza riga, sopprimere il numero riguardante il livello di produzione che le parti erano disposte a mantenere nell'ambito dell'impegno proposto alla Commissione;

— punto 21: sopprimere le date di realizzazione delle condizioni cui era soggetto l'accordo di concentrazione;

— punto 22: alla fine dell'ultima frase, sopprimere la data di realizzazione delle condizioni cui era soggetto l'accordo di concentrazione;

— punto 60: sopprimere i due numeri nella terza e, rispettivamente, nell'ultima frase nonché tutti i numeri della nota a piè della pagina n. 4 (quote di mercato combinate detenute dalle partecipanti alla concentrazione, a livello mondiale, se questa si fosse verificata, e previsione a breve termine dell'andamento di tali quote fatta dalla Commissione);

— punto 80: nella prima frase, seconda riga, sopprimere il nome della miniera da sviluppare nell'ambito dell'impegno proposto alla Commissione; tale nome è già stato soppresso nella versione pubblica della decisione (punto 215);

— punto 81: nella penultima riga, sopprimere il nome della miniera da sviluppare nell'ambito dell'impegno proposto alla Commissione.

8 La Commissione ritiene in sostanza che non occorra dare un trattamento riservato agli atti del fascicolo che contengono gli argomenti presentati dinanzi al Tribunale (o dinanzi alla Commissione durante il procedimento amministrativo, previamente all'adozione della decisione), espressioni di opinione e relazioni peritali (salvo quelle che contengono informazioni delicate relative all'attività dell'impresa in causa).

9 Quindi, essa propone di respingere le domande di trattamento riservato dei seguenti documenti del fascicolo:

1) dati che figurano nel ricorso:

— al punto 2.3 e negli allegati 3 e 4;

— al punto 2.9;

— ai punti 2.12, 2.13, 2.14, 4.28 e 7.4 nonché ai punti 6.1.8, 6.1.10 e 6.1.11 dell'allegato 6, tali informazioni, effettivamente di natura riservata, devono essere sostituite da forbici, come è stato fatto nella versione pubblica della decisione (la Commissione si chiede cionondimeno se i dati numerici delle vendite che hanno un carattere puramente storico debbano fruire di un trattamento riservato);

— al punto 8.11;

— agli allegati 3, 4 e 6;

— all'allegato 7 (dati pubblici o aggregati);

— all'allegato 9, ad eccezione dei numeri contenuti nei punti 3.1, nota a piè della pagina n. 8, al punto 3.2, alla tabella del punto 3.1, numeri che devono essere sostituiti da forbici, e dei dettagli commerciali contenuti al punto 3.2.1;

— all'allegato 13;

2) dati che figurano nel controricorso:

— quota di mercato e volume delle vendite della Gencor indicati ai punti 12, 14 e al punto 60 (primo numero soltanto); tali dati, di natura effettivamente riservata, devono essere sostituiti da forbici, come è stato fatto nella versione pubblica della decisione;

— numero che figura nella prima riga del punto 14 (dato pubblico);

— numero indicato al punto 15, che costituisce solo una valutazione da parte della Commissione della quota di mercato, a breve termine, delle partecipanti alla concentrazione qualora questa fosse avvenuta e che dovrebbe essere sostituito da una forbice;

— ai punti 21 e 22;

— al punto 60 (osservazioni identiche a quelle formulate per quanto riguarda il punto 15, sopra).

Giudizio del presidente

10 L'art. 116, n. 2, del regolamento di procedura dispone:

«Se il presidente dichiara ammissibile l'intervento, l'interveniente riceve comunicazione di tutti gli atti processuali notificati alle parti. Tuttavia, a richiesta di una delle parti, il presidente può escludere da tale comunicazione documenti segreti o riservati».

11 Tale disposizione stabilisce il principio che tutti gli atti processuali notificati alle parti devono essere comunicati agli intervenienti. Solo in via di deroga la sua seconda frase consente di riservare un trattamento riservato a taluni documenti del fascicolo e, quindi, di escludere tali documenti dall'obbligo della comunicazione agli intervenienti.

12 Per valutare le condizioni alle quali può concedersi un trattamento riservato a taluni documenti del fascicolo, occorre conciliare, per ciascun documento, l'intento legittimo del ricorrente di evitare una lesione sostanziale dei suoi interessi commerciali con l'esigenza, altrettanto legittima, degli intervenienti di disporre delle informazioni necessarie al fine di essere pienamente in grado di far valere i loro diritti e di esporre la loro tesi dinanzi al Tribunale (v., in particolare, ordinanze del Tribunale 4 aprile 1990, causa T-30/89, Hilti/Commissione, Racc. pag. II-163, punto 11, e 6 febbraio 1995, causa T-66/94, Auditel/Commissione, Racc. pag. II-239, punto 31).

13 Nel caso di specie, prima di esaminare la fondatezza della domanda di trattamento riservato, occorre esaminare l'argomento della ricorrente secondo cui il Tribunale, tenuto conto dell'accordo di riservatezza che la lega alla società Lonrho, deve accogliere tale domanda per quanto riguarda, per lo meno, le informazioni concernenti questa ultima società.

14 Tale accordo è stato invocato dalla ricorrente nelle lettere 11 dicembre 1996 e 3 gennaio 1997 con cui chiede il trattamento riservato, ma non è stato prodotto.

15 Tuttavia, tenuto conto delle considerazioni qui di seguito esposte, non risulta necessario chiederne la produzione.

16 Secondo la ricorrente, la Lonrho ha sempre considerato le informazioni fornite nell'ambito del procedimento amministrativo della Commissione come informazioni private e riservate, la cui divulgazione potrebbe provocare un danno irreparabile alle sue attività. Essa quindi, già all'inizio del procedimento, ha chiesto alla ricorrente e ai consulenti che la assistono per quanto riguarda la concentrazione controversa di impegnarsi ad utilizzare le informazioni pertinenti solo nell'ambito del procedimento dinanzi alla Commissione e di non divulgare alcuna informazione. Tali restrizioni sarebbero restate in vigore e la Lonrho avrebbe fatto sapere ai patroni della ricorrente che non era disposta a rinunciarvi in occasione di un eventuale intervento nel procedimento pendente dinanzi al Tribunale. Esse verterebbero sulle «informazioni dettagliate relative alle attività ed ai beni della Lonrho».

17 A questo proposito, benché le persone fisiche o giuridiche diverse dalle parti in causa abbiano diritto alla tutela delle informazioni riservate che le riguardano (ordinanza del Tribunale 23 luglio 1993, causa T-24/93, Compagnie maritime belge transport/Commissione, non pubblicata nella Raccolta, punto 7), tale argomento a favore della concessione di un trattamento riservato automatico delle informazioni considerate dalla Lonrho come informazioni commerciali riservate non può essere accolto. Infatti, l'esistenza di un accordo di riservatezza tra le parti non può derogare al soprammenzionato principio di cui all'art. 16, n. 2, del regolamento di procedura, come interpretato dalla Corte e dal Tribunale.

18 Solo dopo aver proceduto ad un esame della natura riservata o meno di ciascun documento per il quale è stata formulata una domanda di trattamento riservato debitamente motivata e, se del caso, dopo aver ponderato gli interessi del terzo e quelli degli intervenienti, il presidente può pronunciarsi sulla fondatezza della domanda; l'esistenza di un accordo di riservatezza tra la ricorrente e il terzo in questione non può ostare a tale esame.

19 Occorre quindi esaminare ciascuna domanda di trattamento riservato alla luce dei principi sopra enunciati, anche per quanto riguarda le informazioni provenienti dalla società Lonrho.

20 Poiché i dati in questione hanno caratteristiche diverse, occorre ripartirli in più categorie distinte ed esaminarli in ordine successivo.

A — Punto 2.3 e allegati 3 e 4 del ricorso e punti 21 e 22 del controricorso

21 La ricorrente chiede che sia accordato un trattamento riservato alle date limite di realizzazione delle condizioni cui era subordinato l'accordo di concentrazione e alla presa di posizione delle parti riguardante l'eventuale proroga di tali scadenze.

22 Come ha giustamente rilevato la Commissione, tali informazioni, in primo luogo, costituiscono un elemento essenziale per l'esame dell'eccezione di irricevibilità da essa sollevato e nei confronti della quale gli intervenienti devono poter presentare le loro osservazioni e, in secondo luogo, riguardano eventi passati, il cui interesse commerciale non è stato d'altra parte dimostrato.

23 Alla luce di quanto sopra, tali informazioni non devono considerarsi segrete o riservate ai sensi dell'art. 116, n. 2, del regolamento di procedura.

B — Accordo d'acquisto depositato presso la cancelleria del Tribunale

24 La domanda della ricorrente si riferisce pure al fatto, menzionato alla nota a piè della pagina n. 4 del ricorso, che una copia integrale dell'accordo d'acquisto è stata depositata presso la cancelleria del Tribunale.

25 La Commissione non si è pronunciata su questa parte della domanda di trattamento riservato.

26 Tale domanda dev'essere interpretata come intesa ad ottenere il trattamento riservato dello stesso accordo d'acquisto. Essa non può considerarsi come intesa a occultare il fatto che una copia dell'accordo è stata depositata in cancelleria. Infatti, una domanda del genere sarebbe manifestamente irricevibile, giacché il Tribunale non può nascondere agli intervenienti l'esistenza di taluni documenti nei suoi fascicoli. Infatti, l'art. 116, n. 2, del regolamento di procedura prevede che gli intervenienti ricevono comunicazione di tutti gli atti processuali notificati alle parti, eccetto gli atti segreti o riservati.

27 Per quanto riguarda l'accordo d'acquisto in sé e per sé, esso fruisce in linea di principio, in quanto accordo commerciale tra imprese, della tutela concessa alle informazioni riservate (v., in particolare, ordinanza del Tribunale 26 febbraio 1996, causa T-322/94, Union Carbide Corporation/Commissione, non pubblicata nella Raccolta, punto 32). Eccettuati i brani considerati sopra, nei punti 21-23, esso non riveste particolare interesse per la soluzione della causa. Del resto, la Commissione non si è opposta alla domanda che lo riguarda. Tale accordo può quindi essere considerato riservato.

C — Punto 2.9 del ricorso

28 La ricorrente chiede che venga considerato riservato il brano del punto 2.9 del ricorso riguardante la gestione quotidiana della LPD e l'accordo detto «Principal's Agreement».

29 Tali informazioni figurano già ai punti 114 e 116 della versione pubblica della decisione controversa. La domanda di trattamento riservato per quanto le riguarda dev'essere quindi respinta (v. ordinanza del Tribunale 9 novembre 1994, causa T-7/93, Langnese-Iglo/Commissione, non pubblicata nella Raccolta, punto 11).

30 La ricorrente chiede d'altronde che venga considerata come riservata la propria valutazione del suo grado di influenza sulla LPD.

31 Occorre rilevare che il grado di influenza della Gencor sulle società di cui trattasi costituisce uno dei punti che costituiscono oggetto di controversia tra le parti e che possono avere incidenza non trascurabile sul merito della causa. In effetti la Commissione nega l'esistenza di un controllo congiunto della Gencor e della Lonrho su queste due società. Orbene, se la Gencor esercitava effettivamente, già prima della concentrazione, un controllo congiunto con la Lonrho sulla LPD, ciò avrebbe potuto indurre la Commissione a esprimere una valutazione diversa quanto agli effetti dell'operazione di concentrazione notificata sulle condizioni di concorrenza sui mercati interessati.

32 Inoltre, il brano in questione contiene una semplice valutazione dei fatti e non già una descrizione degli stessi, e va osservato che gli elementi essenziali dell'accordo sono descritti al punto 14 della versione pubblica della decisione impugnata. Gli intervenienti devono quindi disporre di tale informazione per far valere i loro diritti ed esporre la loro tesi dinanzi al Tribunale.

33 Del resto, la ricorrente non ha chiesto il trattamento riservato dei brani della lettera della Commissione 22 novembre 1996 in cui questa contesta le asserzioni della Gencor su questo punto.

34 La domanda di trattamento riservato di tali informazioni deve essere quindi respinta.

D — Punti 2.12, 2.13, 2.14, 4.28 e 7.4 del ricorso, punti 6.1.7, 6.1.8, 6.1.9, 6.1.10 e 6.1.11 dell'allegato 6 del ricorso, punti 12, 14 (eccetto il numero riguardante la società Almaz) e 60 del controricorso, e punto 7.2 dell'allegato 7 del ricorso

35 La ricorrente chiede il trattamento riservato di taluni dati numerici riguardanti in particolare la quota di mercato, il volume delle vendite e il fatturato delle partecipanti alla concentrazione nonché del loro principale concorrente, la società Amplats.

36 Tali dati, che contengono elementi relativi alla posizione concorrenziale delle principali imprese operanti sul mercato, possono effettivamente essere considerati segreti o riservati ai sensi dell'art. 116, n. 2, del regolamento di procedura (v. ordinanza del Tribunale 19 maggio 1995, Kaysersberg/Commissione, non pubblicata nella Raccolta, punto 12). Cionondimeno, come ha proposto la Commissione, tali cifre devono essere sostituite da forbici, come nella versione pubblica della decisione controversa, affinché gli intervenienti siano in grado di esporre validamente i loro punti di vista dinanzi al Tribunale.

37 La Commissione ha sottolineato il carattere puramente storico di talune cifre di vendita. Tuttavia, essa non ha precisato a quali dati faceva riferimento e perché, tenuto conto delle caratteristiche del mercato in questione, tali dati non avrebbero alcun valore commerciale. Comunque, il rifiuto di concedere il trattamento riservato dei dati numerici relativi agli anni 1992 e 1993, che sono contenuti al punto 6.1.10 dell'allegato 6 del ricorso e al punto 7.2 dell'allegato 7 del ricorso, consentirebbe agli intervenienti di desumere la quota di mercato comunitaria del platino

detenuta dalle parti nel corso degli anni 1994 e 1995 (punto 6.1.10 dell'allegato 6 del ricorso) e il volume globale delle loro vendite di platino nella Comunità (punto 7.2 dell'allegato 7 al ricorso).

38 Si deve quindi accogliere questa parte della domanda di trattamento riservato ed invitare la ricorrente a fornire una versione non riservata dei brani sopramenzionati sostituendo forbici alle cifre in questione.

E — Punti 7.1 e 7.3.2 dell'allegato 7 del ricorso e punto 14, prima riga, del controricorso

39 La ricorrente chiede il trattamento riservato delle cifre riguardanti il consumo europeo totale di platino, in volume e in valore, e le quote approssimative di mercato detenute dalle società Amplats e Almaz nella Comunità.

40 Per quanto riguarda le cifre relative al consumo europeo totale di platino, si tratta di dati aggregati che non rientrano nella categoria di informazioni che possono fruire della tutela dei segreti e di altre informazioni riservate, prevista dall'art. 116, n. 2, del regolamento di procedura (v. ordinanza del Tribunale 19 giugno 1996, cause riunite T-134/94, T-136/94, T-137/94, T-138/94, T-141/94, T-145/94, T-147/94, T-148/94, T-151/94, T-156/94 e T-157/94, NHM Stahlwerke e a./Commissione, Racc. pag. II-537, punto 24).

41 Per quanto riguarda le cifre attinenti alle quote di mercato detenute dalle società Amplats e Almaz a livello comunitario, esse sono espresse, come ha rilevato la Commissione, sotto forma di un'ampia forbice e non possono quindi fruire di un trattamento riservato.

42 Di conseguenza, non si deve accogliere questa parte della domanda di trattamento riservato.

F — Allegato 9 del ricorso: relazione NERA

43 La ricorrente chiede che un trattamento confidenziale sia riservato alla relazione economica redatta dalla società NERA sulla concentrazione e sulla comunicazione degli addebiti della Commissione.

44 L'analisi contenuta in tale relazione fa parte integrante dell'argomentazione della ricorrente nei confronti della valutazione espressa dalla Commissione nella comunicazione degli addebiti. Tale analisi, in quanto tale, non riveste quindi natura riservata (v. ordinanza Union Carbide Corporation/Commissione, citata sopra, nel punto 27, punto 46, e ordinanza del Tribunale 10 febbraio 1995, causa T-154/94, Comité de Salines de France/Commissione, non pubblicata nella Raccolta, punto 34).

45 Tuttavia, come è stato correttamente rilevato dalla Commissione, il trattamento riservato è giustificato per i seguenti elementi:

— nota a piè della pagina n. 8 (informazione sulla miniera Implats);

— punto 3.2 (cifre delle quote di mercato);

— tabella 3.1 (dati riguardanti il fatturato e le quote di mercato — fatta eccezione per l'inserzione delle forbici);

— talune informazioni commerciali del paragrafo 3.2.1, da precisare da parte della ricorrente.

46 Si deve quindi accogliere questa parte della domanda di trattamento riservato.

47 Per quanto riguarda il punto 3.1 (dati numerici riguardanti i costi connessi allo sfruttamento di diverse miniere di platino dei produttori sudafricani), la stessa società NERA ha precisato (nota a piè della pagina n. 7 della relazione) di essersi basata su informazioni pubblicate. Prima di statuire su questa parte della relazione, si deve invitare la ricorrente a pronunciarsi sulla riservatezza o meno di tali dati.

48 Inoltre, in quanto la ricorrente non ha avuto la possibilità di procedere ad un esame dettagliato dei dati precisi atti a fruire di un trattamento riservato, occorre chiederle se accetta la proposta della Commissione ovvero se voglia chiedere il trattamento riservato di altri dati. In quest'ultimo caso, la ricorrente dovrà fornire una versione non riservata della relazione, debitamente motivata.

G — Allegato 8 del ricorso e punti 2.15 e 4.10 del ricorso

49 La ricorrente chiede il trattamento riservato di taluni brani della risposta alla comunicazione degli addebiti riguardanti in particolare discussioni nell'ambito della LPD sulla sua strategia commerciale (allegato 8 del ricorso) nonché del luogo in cui è stata costituita la controllata di commercializzazione della Lonrho (punti 2.15 e 4.10 del ricorso).

50 La Commissione non ha formulato osservazioni in proposito.

51 Questi dati costituiscono elementi della politica commerciale della ricorrente riguardanti il futuro sviluppo della sua attività di sfruttamento minerario e della sua politica di stabilimento. Essi possono quindi essere considerati segreti di affari o informazioni riservate ai sensi dell'art. 116, n. 2, del regolamento di procedura.

H — Punti 8.2 e 8.5 del ricorso e punti 18, 80 e 81 del controricorso

52 La ricorrente chiede il trattamento riservato di taluni dati riguardanti l'attuale produzione di taluni pozzi minerari, l'aumento della capacità prevista nell'ambito dell'impegno proposto alla Commissione nel corso del procedimento amministrativo, nonché il nome della miniera da sfruttare.

53 La Commissione non ha presentato osservazioni in proposito.

54 Le cifre contenute ai punti 8.2 e 8.5 del ricorso e 18 del controricorso costituiscono dati commerciali delicati riguardanti le possibilità di espansione della ricorrente. Esse possono essere considerate segreti di affari.

55 Invece, la domanda riguardante il nome della miniera da sfruttare nell'ambito dell'impegno menzionato ai punti 80 e 81 del controricorso non costituisce, prima facie, un segreto d'affari o un'informazione riservata, tanto più che la stessa ricorrente non ha chiesto la soppressione di tale informazione, in particolare ai punti 8.2 e 8.5 del ricorso.

56 Tuttavia, il nome di tale miniera è stato soppresso nella versione pubblica della decisione controversa (punto 215) e la Commissione non si è opposta a questa parte della domanda di trattamento riservato.

57 Alla luce di quanto sopra e tenuto conto del fatto che il nome della miniera non costituisce un elemento essenziale affinché gli intervenienti possano pronunciarsi sulla fondatezza del rigetto dell'impegno proposto dalla Commissione, si deve concedere il trattamento riservato richiesto, estendendolo ai punti 8.2 e 8.5 del ricorso.

I — Punto 8.11 del ricorso e allegato 13 del ricorso

58 La ricorrente chiede che un trattamento riservato sia accordato, in primo luogo, alla posizione che la Lonrho ha adottato nei confronti della relazione del perito sulla quale si è basata la Commissione per respingere l'impegno proposto dalle partecipanti alla concentrazione durante il procedimento amministrativo e, in secondo luogo, alla valutazione della ricorrente a proposito delle probabili tendenze del mercato, espressa a sostegno del suo argomento secondo il quale l'analisi della situazione dell'offerta fatta dalla Commissione era errata.

59 Come ha rilevato la Commissione, la ricorrente non ha chiarito per quali motivi il fatto che la Lonrho abbia preso le distanze dalla relazione di un perito a proposito della probabile tendenza delle vendite di platino sul mercato mondiale debba costituire un segreto d'affari o un'informazione delicata.

60 Lo stesso deve dirsi per quanto riguarda le previsioni della ricorrente quanto al probabile andamento del mercato.

61 Comunque, e secondo la giurisprudenza del Tribunale (ordinanza Union Carbide Corporation/Commissione, già citata, punti 44 e 46), stime di tal genere non possono rivestire carattere riservato nei confronti degli intervenienti. D'altronde, tali stime fanno parte dell'argomentazione della ricorrente riguardo all'analisi dell'andamento del mercato formulata dalla Commissione nella decisione controversa, sulla quale gli intervenienti devono potersi pronunciare.

62 Si deve quindi respingere questa parte della domanda di trattamento riservato.

J — Punti 15 e 60 del controricorso

63 La ricorrente chiede il trattamento riservato delle cifre approssimative delle probabili quote di mercato che le partecipanti alla concentrazione o che queste e la loro concorrente principale, la Amplats, deterrebbero in un prossimo avvenire se la concentrazione dovesse verificarsi.

64 Orbene, nel caso di specie si tratta di una valutazione della Commissione circa il probabile andamento della quota di mercato delle principali imprese operanti sui mercati pertinenti. Tale valutazione costituisce una parte sostanziale dell'argomentazione della Commissione relativa alla creazione di una posizione dominante collettiva. Pertanto, i dati in questione non possono assumere natura confidenziale nei confronti degli intervenienti.

65 Questa parte della domanda dev'essere anch'essa respinta.

K — Allegato 1 del ricorso

66 Infine, la ricorrente chiede la sostituzione della versione riservata della decisione (allegato 1 del ricorso) con la versione non riservata.

67 Poiché gli elementi che hanno costituito oggetto di trattamento riservato da parte della Commissione nella versione non riservata della decisione sono stati considerati sopra effettivamente meritevoli dello stesso trattamento ai sensi dell'art. 116, n. 2, del regolamento di procedura, si deve accogliere questa parte della domanda.

Per questi motivi,

IL PRESIDENTE DELLA QUINTA SEZIONE AMPLIATA DEL TRIBUNALE

così provvede:

1) La Repubblica federale di Germania ed il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sono ammessi a intervenire a sostegno delle conclusioni della convenuta.

2) È accolta la domanda di trattamento riservato, nei confronti degli intervenienti, dei seguenti dati:

— l'accordo d'acquisto depositato presso la cancelleria del Tribunale, ad eccezione delle clausole contenute nell'allegato 3 del ricorso;

— i dati numerici contenuti:

— ai punti 2.12, 2.13, 2.14, 4.28 e 7.4 del ricorso;

— ai punti 6.1.7, 6.1.8, 6.1.9, 6.1.10 e 6.1.11 dell'allegato 6 del ricorso;

— ai punti 12, 14 (escluso il dato numerico riguardante la società Almaz) e 60 del controricorso (escluso il dato numerico menzionato nell'ultima frase);

— al punto 7.2 dell'allegato 7 del ricorso;

— nell'allegato 9 del ricorso (relazione NERA), le informazioni commerciali e i dati numerici seguenti:

— nota a piè della pagina n. 8;

— punto 3.2;

— tabella 3.1;

— paragrafo 3.2.1 (dati riservati da precisare da parte della ricorrente);

— l'allegato 8 del ricorso;

— luogo di costituzione della controllata di commercializzazione della Lonrho, che figura ai punti 2.15 e 4.10 del ricorso;

— i dati numerici nonché il nome della miniera che figurano ai punti 8.2 e 8.5 del ricorso e 18 del controricorso;

— il nome della miniera che figura ai punti 80 e 81 del controricorso.

3) Per quanto riguarda la relazione NERA (allegato 9 del ricorso), la ricorrente è invitata a comunicare al Tribunale se accetta la proposta della Commissione, precisando i dati commerciali contenuti al punto 3.2.1 della relazione per i quali essa chiede un trattamento riservato, ovvero se intende chiedere il trattamento riservato di altri dati dettagliati. In quest'ultimo caso, essa dovrà fornire una versione non riservata della relazione, debitamente motivata.

Inoltre, la ricorrente dovrà pronunciarsi sulla riservatezza o meno dei dati riguardanti i costi connessi allo sfruttamento delle diverse miniere di platino dei produttori sudafricani, contenuti nel punto 3.1 della relazione NERA.

4) La ricorrente dovrà fornire una versione non riservata delle diverse parti del fascicolo contenenti dati considerati sopra come riservati, includendovi forbici al posto dei dati in questione nei casi contemplati dalla presente ordinanza.

5) La versione riservata della decisione della Commissione (allegato 1 del ricorso) sarà sostituita con la sua versione non riservata.

6) Una versione non riservata dei documenti processuali sarà notificata agli intervenienti a cura del cancelliere.

7) Agli intervenienti sarà impartito un termine per esporre, per iscritto, i motivi a sostegno delle loro conclusioni.

8) Le spese sono riservate.

Lussemburgo, 3 giugno 1997

Il cancelliere | Il presidente

H. Jung | R. García-Valdecasas